



REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS 165/01 E S.M. E I. E DELL'ART. 15 OCTIES DEL D.LGS 502/92 E S.M. E I.

ART. 1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs 165/01 e s.m. e i.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate negli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO (APPLICABILE SOLO AI RAPPORTI ATTIVATI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS 165/01 E S.M. E I.)

1. La Gestione e Valorizzazione del Personale (Ge.Va.P.), ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la congruenza con il fabbisogno dell'Azienda individuato nei documenti di programmazione con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. L'Amministrazione valuta prioritariamente la possibilità di corrispondere alle esigenze richieste con il personale in servizio presso l'Azienda anche mediante eventuali avvisi interni ed in coerenza con l'organizzazione del lavoro e del personale in servizio. L'Amministrazione decide il ricorso alla collaborazione esterna come definito all'art. 1, comma 1 del presente regolamento. Per le eventuali prestazioni sopra dette svolte dal personale dipendente, l'Azienda potrà utilmente applicare gli istituti contrattuali vigenti.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Amministrazione verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, a fronte delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

ART. 3
INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'

1. Di regola, la Ge.Va.P. predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Azienda;
 - b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile con cui il collaboratore si coordinerà nell'espletamento dell'incarico.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine di 15 (quindici) giorni dalla data di affissione all'Albo Aziendale, per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine di 60 (sessanta) giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea

ovvero:

non essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea purché in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - permesso di soggiorno (indicare la scadenza, in caso di permesso di soggiorno a tempo determinato);
 - carta di soggiorno;
 - e
 - rinnovo della documentazione relativa ai punti precedenti
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

ART. 4
PROCEDURA COMPARATIVA

1. La Commissione preposta alla valutazione delle domande sarà indicata direttamente dalla Ge.Va.P., sulla base della professionalità richiesta e dalla destinazione del collaboratore. A tale Commissione verrà fornito il supporto amministrativo di un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C del ruolo amministrativo.

2. Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un giudizio, deciso direttamente dalla Commissione, che valuti almeno i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione e dell'incarico da conferire;
 - d) conoscenza organizzativa delle strutture territoriali di riferimento.
3. La valutazione di ogni *curriculum vitae et studiorum*, così come prevista al comma precedente, potrà essere approfondita anche da un colloquio, ovvero esame, ovvero prova specifica che la Commissione preposta potrà far effettuare, convocando direttamente i candidati interessati.
4. Al termine della suddetta procedura dovrà essere prodotto un verbale a firma dei componenti della Commissione che hanno preso parte alla valutazione, contenente:
 - a) le motivazioni che hanno condotto all'idoneità del candidato;
 - b) le motivazioni che hanno condotto alla non idoneità del candidato;
 - c) le motivazioni che hanno condotto alla scelta di uno dei candidati idonei.
5. Il verbale così prodotto dovrà essere trasmesso alla Ge.Va.P.

ART. 5 ESCLUSIONI

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nella fattispecie indicate nell'art. 53, comma 6 del d.lgs 165/01 e s.m. e i.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Di regola, non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare qualora ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. La Ge.Va.P. provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma con acconti mensili posticipati di pari importo e con un saldo finale a conguaglio, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 7

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il dirigente competente accerta periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica mensile della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. La Struttura competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ART. 8

PUBBLICITA' ED EFFICACIA

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e eventualmente attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Franco ROTELLI